

Memoria ISPRA

Oggetto: Riscontro ISPRA alla Richiesta di sintetica memoria scritta – da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione V programmazione economica e bilancio del Senato della Repubblica – relativa all' **A.S. 564** (Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune)

Com'è noto, il cosiddetto Decreto PNRR3, emanato per migliorare la capacità di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede una revisione della governance, attraverso una ridefinizione delle funzioni di coordinamento, di gestione, di attuazione, di monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC; nonché attraverso l'emanazione di Disposizioni utili al rafforzamento della capacità amministrativa e di disposizioni in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

La riforma della Governance del PNRR e del PNC novellata dal DL dovrà, dunque, assolvere alla necessità di migliorare la capacità di realizzazione complessiva del PNRR, e di condurre al rafforzamento delle capacità amministrative del Paese, in particolare: migliorare la capacità amministrativa degli Enti, soprattutto quelli locali; superare i rallentamenti delle attività dovuti ai processi autorizzatori; facilitare l'applicazione del Codice degli appalti rispetto a Soggetti attuatori privati e rafforzare la possibilità di espletare, in termini temporali adeguati, le procedure di affidamento necessarie all'attuazione del Piano.

Per quanto di specifica competenza, questo Istituto ritiene opportuno segnalare alcuni emendamenti sottoposti dal MASE, sui quali ISPRA, sentito in qualità di Coordinatore il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), in data 21-03-2023, ha espresso un motivato parere, che nel seguito si rappresenta.

A quanto precede, si aggiunge una proposta ISPRA relativamente all'art. 27 del DL 13/2023.

SOMMARIO dei pareri, delle osservazioni e delle proposte espresse da ISPRA-SNPA sugli emendamenti sottoposti dal MASE:

- 1) **Proposta ISPRA** di modifica del comma n. 4 dell'Art. 27 del DL 13/2023 ("estensione a tutti gli EPR, anche quelli non vigilati dal MUR, della garanzia ministeriale a copertura delle attività attuative del PNRR-PNC");

- 2) **Parere ISPRA** favorevole sull'Emendamento n. **4.20** ("Contributo di 2 milioni Euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l' ISPRA");
- 3) **Parere ISPRA-SNPA** di non contrarietà, con osservazioni, sull'Emendamento n. **14.0.1** ("potenziamento dei controlli ambientali");
- 4) **Parere ISPRA-SNPA** favorevole sull'Emendamento **18.25** "esclusione dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36" (tra cui le ARPA) dalla partecipazione alla Conferenza dei servizi per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici";
- 5) **Osservazioni ISPRA-SNPA** all'Emendamento **33.0.3** in tema di "istituzione di un tavolo tecnico in materia di dragaggi";
- 6) **Parere ISPRA-SNPA** favorevole all'Emendamento **42.3** "Proroga al 31/12/2026 del termine sulle sperimentazioni per il deflusso ecologico";
- 7) **Parere ISPRA-SNPA** negativo sull'Emendamento **45.6** "Registro crediti di carbonio";
- 8) **Parere ISPRA negativo** sull'Emendamento **49.0.8** "Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare"

1) PROPOSTA ISPRA

"Proposta ISPRA di MODIFICA del comma n. 4 dell'ART. 27 del D.L. 13/2023".

Testo dei commi nn. 1, 4 e 5 dell'art. 27 del D.L. n. 13/2023.

1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

ISPRA: Proposta di modifica del comma n. 4 dell'art. 27 del D.L. n. 13/2023.

Motivazione:

Il comma 4 prevede che le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitarie ad ordinamento speciale e gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs n. 218/16, possono fornire, quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal MUR per il loro funzionamento ordinario.

Il comma 5 prevede che per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività attuative del PNRR e PNC.

Gli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'art. 1 comma 1 del D.lgs. n.218/16, come ISPRA, che, pur rientrando fra gli EPR non ricevono contributo ordinario dal MUR, non essendo vigilati da quest'ultimo (ma ricevono contributi ordinari dai rispettivi Ministeri vigilanti, diversi dal MUR), sono costretti a dover provvedere, a titolo oneroso, a costituire idonea garanzia fideiussoria bancaria o di altra istituzione finanziaria, a copertura delle attività attuative PNRR e PNC, con aggravio della spesa pubblica.

Proposta ISPRA: si propone di **estendere** la previsione citata, al comma 4, a tutti gli enti pubblici di ricerca (quindi non solo EPR vigilati dal MUR ma anche EPR vigilati da altri Ministeri), al fine di poter garantire l'assolvimento delle attività PNRR e PNC con i contributi ordinari messi a disposizione dai rispettivi Ministeri Vigilanti (nel caso di Ispra, il MASE).

Pertanto, **si propone** la **sostituzione** delle seguenti parole del comma 4: *“dal Ministero dell'università e della ricerca”* con le seguenti: *“da parte dei rispettivi Ministeri vigilanti”*.

2) Con riferimento all'**Emendamento n. 4.20** (Lorefice ed altri M5S)

“Contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l'ISPRA”

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ISPRA: parere FAVOREVOLE

Motivazione.

L'emendamento proposto risulta infatti funzionale al potenziamento del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia sia per la velocizzazione delle attività inerenti il PNRR che, in particolare, considerata la necessità di affrontare in modo efficace e sostenibile lo svolgimento delle attività connesse al Progetto di realizzazione della cartografia geologica e geotematica alla scala 1:50.000-Progetto CARG, per rafforzare le risorse specialistiche necessarie al Dipartimento in questione che coordina e realizza il progetto in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Università e il CNR.

3) Con riferimento all'**Emendamento 14.0.1** (Aurora Floridia e altri AVS)

“Potenziamento dei controlli ambientali”

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 14-bis

(Potenziamento dei controlli ambientali)

All'art. 318-quater del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il seguente «3-bisAl fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».

ISPRA e SNPA: Parere di NON CONTRARIETA' soggetto alle seguenti OSSERVAZIONI:

Motivazione:

Si segnala che esso non tiene conto del fatto che non tutte le Agenzie del SNPA, di cui all'art. 1 della Legge 132 del 2016, posseggono la titolarità della funzione di polizia giudiziaria e, pertanto, non tutte possono impartire al contravventore "un'apposita prescrizione" ma sono tuttavia comunque chiamate dalla polizia giudiziaria all'ASSEVERAZIONE. Inoltre, l'emendamento non tiene conto che conseguentemente alla fase della PRESCRIZIONE, impartita da organo di vigilanza ovvero dalla polizia giudiziaria, è necessaria la fase della ASSEVERAZIONE TECNICA, da parte di Ente specializzato, di cui all'art. 318-ter comma 1, primo capoverso; entrambe le fasi, prescrizione ed asseverazione, peraltro sono precedenti alla successiva fase di verifica da parte dell'organo accertatore dell'eliminazione della violazione secondo le modalità e termini indicati dalla prescrizione stessa e, solo dopo l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede Amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis.

4) Con riferimento all'**Emendamento 18.25** (Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita PD)

“Si escludono i soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36” (tra cui le ARPA) dalla partecipazione alla Conferenza dei servizi per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”.

Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: "ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36",

ISPRA e SNPA: parere FAVOREVOLE.

Motivazione:

Si esprime parere favorevole all'emendamento che elimina la previsione della partecipazione diretta della Agenzie alla Conferenza dei servizi. viene a prefigurare un ruolo di Amministrazione Attiva anche per le Agenzie, il cui compito è invece quello di effettuare valutazioni di tipo tecnico-scientifico

a supporto delle Amministrazioni deputate ad assumere le decisioni autorizzatorie. Le Agenzie infatti si pronunciano, di norma, attraverso un parere radioprotezionistico specifico che inviano al responsabile del procedimento.

Si segnala con l'occasione che le modifiche "...invio in formato digitale e mediante PEC dell'istanza SCIA/comunicazione)" introdotte nel Decreto al comma 2 dell'art. 44, comma 1 e 2 dell'art. 45 e comma 1 art. 46 del D.Lgs. 259/03 sembrano non considerare l'invio della documentazione attraverso i portali SUAP come previsto dal D.Lgs. 241/90, procedura in essere in molte regioni e quindi si chiede che la procedura sia meglio specificata.

5) Con riferimento all' **Emendamento 33.0.3** (Fregolent, Lombardo AIV)

"Istituzione di un tavolo tecnico in materia di dragaggi"

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Semplificazione in materia di dragaggi)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.

3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.

4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento azionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.

ISPRA e SNPA: Si riportano alcune **osservazioni** di sintesi rispetto agli specifici commi indicati nel testo.

Osservazioni:

1. Trattandosi di prescrizioni di carattere ambientale la competenza è stata finora del MASE;
2. Non esistono linee guida sulla caratterizzazione dei sedimenti; le criticità emerse nell'ambito delle risultanze ecotossicologiche sono state già superate con la pubblicazione di un protocollo ISPRA, Quaderno di ecotossicologia n. 16/202, come da impegno preso da SNPA nell'audizione alla camera di

cui al documento allegato (1) <https://www.isprambiente.gov.it/files2021/attivita/audizione-snpa-commissione-25-02-2021.pdf> ;

3. La proposta di sperimentazione dovrebbe essere supportata da adeguati riferimenti tecnico-scientifici con l'indicazione di tempi e modalità di realizzazione. Si ricorda che l'Osservatorio al DM173 ha già provveduto a dare indicazioni per una revisione della norma tecnica (vedi resoconti sul sito ISPRA <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/tema-mare/movimentazione-e-gestione-dei-sedimenti-marino-costieri-osservatorio-esperto-dm-173-16>);
4. La sospensione delle prove potrebbe comportare restrizioni alla gestione dei materiali dragati. Si evidenzia inoltre la mancanza di informazioni relativamente agli effetti di eventuali contaminanti non contemplati nelle liste chimiche di indagine (vedi motivazioni riportate nella audizione sopra citata);
5. Rispetto alla problematica dei 5 cm di copertura, l'Osservatorio al DM173 ha già espresso suggerimenti per una revisione della norma, portando da 160.000 metri cubi a 250.000 metri cubi il limite massimo di immersione in un'area di 1 miglio quadrato (si allega testo licenziato da Osservatorio, a breve sul sito ISPRA dedicato).

Su quanto precede si segnala una non convergente uniformità di valutazioni da parte di alcune delle componenti del SNPA.

- 6) Con riferimento all' **Emendamento 42.3** (Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto LSP)

“Proroga al 31/12/2026 del termine sulle sperimentazioni per il deflusso ecologico”.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e altre misure per l'approvvigionamento idrico"

ISPRA e SNPA: parere FAVOREVOLE.

- 7) Con riferimento all' **Emendamento 45.6** (De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni FDI)

“Registro crediti di carbonio”

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1aprile 2008.

2-ter. I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base

volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-quater. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboscamento, rimboscamento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

ISPRA e SNPA: parere NEGATIVO.

Motivazione:

L'emendamento presenta delle criticità in relazione a quanto già previsto nell'ambito della Convenzione sui Cambiamenti climatici e la relativa normativa europea e nazionale per la trasmissione e la validazione delle informazioni trasmesse nell'ambito della realizzazione dell'Inventario delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra. Alla luce del vigente quadro internazionale recentemente adottato in ambito UNFCCC, ICAO e conseguenti aggiornamenti normativi europei, si rappresenta quanto segue.

In particolare:

- La materia trattata nell'emendamento (definizione e regolamentazione dei mercati volontari) è in via di definizione a livello internazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi (articolo 6) e comunitario. È stata infatti presentata nel mese di dicembre 2022 una proposta di introduzione di una specifica regolamentazione dei mercati volontari che comunque non saranno oggetto di contabilizzazione a livello UE fino al 2030 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7156)
- Non è chiara la necessità di identificare in tale decreto l'attribuzione al CREA di tale registro così come la relativa valutazione degli eventuali costi visto che l'emendamento stesso nel proposto comma 2-quinquies prevede la definizione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN
- Sebbene non si ravvisino elementi di incoerenza nelle proposte dell'emendamento (volte a favorire il sequestro di anidride carbonica), rispetto alle tematiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas climalteranti, la sua collocazione nell'articolo 45 risulta incongrua poiché l'articolo dal titolo "Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" è rivolto alla individuazione delle attività a cui destinare tali risorse mentre a detta dei proponenti come riportato nell'emendamento "Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"

- in base alla normativa vigente (Art.1 DM MATTM 1 Aprile 2018 “Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali” e successivi aggiornamenti) è già istituito presso la direzione generale competente del MASE il “Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali” (Art. 1, comma 1 “E’ istituito presso la direzione generale competente del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro)”; comma 2: “Il Registro è parte integrante del «Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra»”).

Si sottolinea, inoltre, come un’eventuale gestione del mercato volontario non potrebbe prescindere da uno stretto collegamento con i registri italiani già gestiti da ISPRA, al fine di ridurre gli oneri finanziari ed evitare la doppia contabilizzazione dei crediti di riduzione.

L’istituzione di un Registro per il mercato volontario potrebbe avere importanti ripercussioni sulla contabilizzazione degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra nell’ambito del quadro normativo italiano e sulla verifica dei relativi impegni come, ad esempio, il raggiungimento dei target nazionali in ambito UE. Tutto ciò potrebbe esporre il Paese ad un elevato rischio di oneri finanziari aggiuntivi per colmare il deficit del mancato raggiungimento della compliance.

Si rilevano infine le seguenti incorrettezze nel testo:

- Comma 2-ter. “ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC)”. ISPRA è responsabile della realizzazione, gestione e archiviazione dei dati dell’Inventario nazionale dei gas serra, (decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47); la competenza del citato Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC) è dell’Arma dei Carabinieri.

8) Con riferimento all’ **Emendamento 49.0.8** (Bergesio e altri LSP):

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 49 bis (Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

1. All’art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) "provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all’interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell’art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell’art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l’impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell’impianto stesso";

2. All’art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, la lettera m) è sostituita dalla seguente: m) "aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue";

3. al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le parole: "piccole aziende agroalimentari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "aziende agroalimentari".

ISPRA: Emendamento 1, Comma 1: Parere NEGATIVO.

La proposta non appare conforme con le indicazioni normative rappresentate (nello stesso DM 5046/2016) all’articolo 24 "Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto", comma 1 lettera b) e all’articolo 25 "Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato" comma 1. Potrebbero derivare potenziali difficoltà in fase di controllo da parte dell’Autorità competente, aspetto già critico per le differenze regionali in materia di apparato sanzionatorio.

ISPRA: Emendamenti 2 e 3, Commi 2 e 3: Parere NEGATIVO.

I due emendamenti hanno identica finalità, cioè sostituire l’attuale definizione di piccole aziende agroalimentari (che producono acque reflue) con la dicitura aziende agroalimentari.

La modifica creerebbe conflitto con le indicazioni normative (DM 5046/2016) articolo 19 "*Tecniche di distribuzione delle acque reflue*" comma 2, del quale non è richiesta modifica/integrazione.